

DISCIPLINARE DI GARA

**PROGRAMMAZIONE UNITARIA 2014-2020
POR FSE 2014-2020. ASSE III - AZIONE 10.5.12**

**PROGRAMMA ENTREPRENEURSHIP AND BACK - AVVISO TALENT UP 2020-2021 -
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI ATTIVITÀ DI SELEZIONE
MOTIVAZIONALE/ATTITUDINALE DEI DESTINATARI DELL’AVVISO E DI
PROGETTAZIONE E ATTUAZIONE DELLA FASE DI “PRE-TREATMENT”
CIG: 8466109628 CUP: D76G20000950009 CPV: 80510000-2**

Sommario

INFORMAZIONI GENERALI	4
PARTE I – DEFINIZIONI GENERALI ED OGGETTO DELL’APPALTO	5
Art. 1 - Definizioni generali	5
Art. 2 - Oggetto dell’appalto.....	5
Art. 3 - Lotto di gara e valore contrattuale dell’appalto	5
Art. 4 - Durata dell’appalto	6
Art. 5 - Ordine di validità ed interpretazione dei documenti d’appalto	6
PARTE II - DISCIPLINARE DI GARA.....	7
CAPO I - Requisiti e modalità di partecipazione.....	7
Art. 6 - Requisiti per la partecipazione alla gara.....	7
Art. 7 - Raggruppamenti Temporanei di Imprese e Consorzi e Reti di Imprese	12
Art. 8 – Subappalto	13
Art. 9 – Avvalimento	14
Art. 10 - Modalità di partecipazione alla gara telematica	15
Art. 11 - Richieste chiarimenti e informazioni	15
Art. 12 - Termine e modalità di presentazione delle offerte	15
CAPO II – Documentazione di gara	16
Art. 13 - Documentazione amministrativa “Busta di qualifica”	16
Art. 14 - Offerta Tecnica – “Busta Tecnica”	18
Art. 15 - Offerta Economica – “Busta Economica”	20
Art. 16 - Verifica del contenuto delle dichiarazioni autocertificate.....	21
Art. 17 - Cause espresse di esclusione.....	21
Art. 18 - Pagamento del contributo di partecipazione alla gara	22
CAPO III - Modalità di svolgimento della gara e procedura di selezione delle offerte	22
Art. 19 - Seggio di gara	22
Art. 20 - Commissione Giudicatrice	22
Art. 21 - Adempimenti del Seggio di gara e della Commissione Giudicatrice.....	22
Art. 22 - Soccorso Istruttorio.....	23
Art. 23 - Procedura e criteri di valutazione delle offerte	24
Art. 24 - Offerte anormalmente basse	29
PARTE III - AGGIUDICAZIONE	29

Art. 25 - Aggiudicazione.....	29
Art. 26 - Adempimenti del soggetto aggiudicatario	29
Art. 27 - Documentazione cartacea per stipula contratto.....	30
Art. 28 - Stipula del contratto.....	31
PARTE IV - CAUZIONI E GARANZIE FIDEIUSSORIE.....	31
Art. 29 - Cauzione Provvisoria	31
Art. 30 - Restituzione cauzione provvisoria ai soggetti non aggiudicatari	34
Art. 31 - Cauzione definitiva	34
PARTE V – Disciplinare tecnico di fornitura	34
Art. 32 - Caratteristiche specifiche dell'appalto.....	34
Art. 33 - Responsabilità e penalità.....	34
Art. 34 - Prezzi.....	35
Art. 35 - Modalità di fatturazione e pagamenti.....	35
Art. 36 - Risoluzione del contratto.....	37
Art. 37 - Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni	37
Art. 38 - Osservanza delle Leggi, disposizioni generali e rinvii	37
Art. 39 - Cessione del contratto	38
Art. 40 - Tracciabilità dei flussi finanziari.....	38
Art. 41 - Privacy.....	38
Art. 42 - Foro competente.....	39
Allegati.....	39

INFORMAZIONI GENERALI

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI ATTIVITÀ DI SELEZIONE MOTIVAZIONALE/ATTITUDINALE DEI DESTINATARI DELL'AVVISO E DI PROGETTAZIONE E ATTUAZIONE DELLA FASE DI "PRE-TREATMENT"

LOTTO UNICO

CIG 8466109628 CUP D76G20000950009 CPV 80510000-2

STAZIONE APPALTANTE	ASPAL (Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro)
INDIRIZZO STAZIONE APPALTANTE	Via Is Mirrionis 195 – 09122 CAGLIARI Tel. 070/6067894 -7969 fax 070/6067917 sito web: www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperilavoro/ e-mail: logistica.acquisti.aspal@regione.sardegna.it pec: agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it
SERVIZIO TITOLARE DEL PROCEDIMENTO	Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni di beni mobili ed immobili Direttore del Servizio: Dott. Eugenio Annicchiarico
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Art. 31 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii (RDP art. 35 c. 7 L.R. 8/2018)	Dott. Eugenio Annicchiarico e-mail: eannicchiarico@regione.sardegna.it
ISTRUTTORE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	Sig. Marco Espis e-mail: mespis@regione.sardegna.it
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - Art. 111 c. 2 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii	Il DEC verrà nominato dopo l'aggiudicazione della procedura
DETERMINAZIONE A CONTRARRE	Determinazione n.1588/ASPAL del 14.10.2020
PROCEDURA DI GARA	Procedura aperta
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.
TERMINE RICHIESTA CHIARIMENTI OPERATORE ECONOMICO	20.11.2020 Ore 18:00
TERMINE PUBBLICAZIONE CHIARIMENTI ASPAL	27.11.2020 Ore 13:00
TERMINE RICEVIMENTO OFFERTE	04.12.2020 Ore 12:00
DATA APERTURA OFFERTE	10.12.2020 Ore 9:00
GESTORE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA	Url: www.sardegnaecat.it E - mail sardegnaecat@pec.regione.sardegna.it

PARTE I – DEFINIZIONI GENERALI ED OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Definizioni generali

Nel testo del presente Disciplinare valgono le seguenti definizioni:

1. **ASPAL:** Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro;
2. **Soggetto candidato:** qualsiasi operatore economico che partecipa alla presente gara sia in forma singola sia in forma associata;
3. **Soggetto aggiudicatario.** Il soggetto candidato cui sarà affidata l'esecuzione del Servizio all'esito della procedura di gara, secondo le modalità di cui al presente Disciplinare;
4. **Soggetto escluso:** candidato escluso dalla partecipazione alla gara perché non in possesso dei requisiti minimi richiesti o che abbia prodotto una documentazione incompleta o non conforme tale da comportare, a norma del presente Disciplinare, l'esclusione della gara;
5. **Legale Rappresentante:** si definisce Legale Rappresentante del soggetto candidato qualsiasi persona che ha il potere di rappresentanza del soggetto candidato. Legale Rappresentante del Raggruppamento di Imprese è il Legale Rappresentante dell'Impresa mandataria quale risulta dall'atto di costituzione del Raggruppamento medesimo.

Art. 2 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione delle attività di selezione motivazionale e attitudinale dei destinatari dell'Avviso Talent Up 2020-2021 e di progettazione ed attuazione della Fase 1 - Pre-treatment.

Le condizioni di realizzazione del servizio sono dettagliatamente indicate nel Capitolato Tecnico allegato al presente Disciplinare, a cui si fa espresso rinvio.

Non sono ammesse varianti al suddetto Capitolato Tecnico.

Art. 3 - Lotto di gara e valore contrattuale dell'appalto

Il presente appalto, previsto in lotto unico, verrà aggiudicato in favore del proponente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata sulla base del punteggio di offerta tecnica e del punteggio di offerta economica, come specificati nel presente Disciplinare e nel Capitolato Tecnico.

Le Ditte concorrenti ovvero i Raggruppamenti temporanei di Imprese dovranno, pertanto, presentare offerta per l'unico lotto di gara, restando esclusa la possibilità di aggiudicazione frazionata.

Il valore stimato dell'appalto, determinato secondo quanto previsto dall'art. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è pari a **€ 449.625,00** comprensivo di ogni onere e imposta, così specificato:

Importo dell'appalto – Tabella n. 1

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P(principale) S(secondaria)	Importo
1	<i>Informazione e promozione dell'Avviso Talent Up 2020-2021</i>	80510000-2	P	€ 449.625,00
2	<i>Progettazione del percorso di selezione dei partecipanti che accederanno alle fasi di Pre-treatment e di Treatment.</i>			
3	<i>Esecuzione della selezione dei partecipanti al Pre-treatment</i>			
4	<i>Realizzazione formazione nella fase Pre-treatment</i>			
5	<i>Esecuzione della selezione dei partecipanti al Treatment</i>			
6	<i>Elaborazione e produzione materiali di comunicazione</i>			
Importo totale a base di gara				€ 449.625,00

Non sono ammesse offerte parziali e/o frazionate, alternative, nonché di valore complessivo pari o superiore all'importo a base di gara del lotto unico.

Per quanto attiene ai rischi derivanti da possibili interferenze (come previsto dalla Determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 3 del 5 marzo 2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture" e dall'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"), la Stazione Appaltante ha stimato tali rischi, per il presente appalto di servizi, pari a zero.

Art. 4 - Durata dell'appalto

Il servizio dovrà essere realizzato entro 9 mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto, nel rispetto delle scadenze previste dal Capitolato per le varie azioni.

In caso di condizioni non previste né prevedibili che ostacolano il rispetto di una scadenza intermedia da parte dell'Aggiudicatario, questi potrà richiedere all'Amministrazione una proroga temporanea finalizzata al completamento della procedura, che sarà facoltà dell'Amministrazione concedere senza aggravio di costi.

Art. 5 - Ordine di validità ed interpretazione dei documenti d'appalto

L'Aggiudicatario dovrà tenere conto, nel caso di discrepanza fra i documenti di appalto e di contratto, del seguente ordine di validità e di importanza degli stessi:

- Capitolato Tecnico;
- Disciplinare di gara;
- Offerta dell'aggiudicatario;
- Contratto.

Se all'interno dello stesso documento vi fossero punti o elementi di diversa interpretazione si opterà per la condizione più favorevole per l'ASPAL.

PARTE II - DISCIPLINARE DI GARA

CAPO I - Requisiti e modalità di partecipazione

Art. 6 - Requisiti per la partecipazione alla gara

6.1 - Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti gli operatori economici, di cui all'articolo 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii,

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, idoneità professionale e di carattere economico finanziario e tecnico-professionale. Infine, devono essere regolarmente registrati e abilitati sulla piattaforma SardegnaCAT.

6.2 - Requisiti di carattere generale

A pena di esclusione, la partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale:

Sono comunque esclusi gli operatori che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 o di cui all'art. 35 del D.L. 90/14 convertito con modificazioni dalla L. 114/14, o di non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

a) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, in particolare:

- 1) inesistenza di sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del Codice Penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R.9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice Penale nonché all'articolo 2635 del Codice Civile;

- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice Civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice Penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del D. Lgs.22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs.4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- 2) insussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii (Codice degli Appalti), di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D. Lgs.6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'art. 34-bis, commi 6 e 7, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

L'esclusione di cui ai predetti punti 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, settimo comma, del Codice Penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- 3) assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la Stazione Appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle

imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. Il presente punto non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande;

È prevista inoltre l'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla presente procedura d'appalto qualora:

- a) la Stazione Appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice degli Appalti;
- b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- c) la Stazione Appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione Appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la Stazione Appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Codice degli Appalti, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice degli Appalti non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- f-bis) l'operatore economico presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) l'operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) l'operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della

legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

b) Iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), se dovuta, per l'attività oggetto del presente appalto o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'U.E., in conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. In caso di R.T.I. o di Consorzio Ordinario di Operatori l'iscrizione anzidetta deve essere posseduta da tutti gli O.E. facenti parte del Raggruppamento/Consorzio. In caso di consorzi di diversa tipologia il requisito dovrà essere posseduto dal Consorzio stesso e dalle Consorziatoe indicate come esecutrici.

In caso di partecipazione di Enti Pubblici, non iscritti alla C.C.I.A.A., è richiesta la previsione tra le attività istituzionali consentite dai rispettivi statuti, dello svolgimento di compiti aventi rilevanza economica attinenti all'attività oggetto del presente appalto (il possesso del succitato requisito deve essere provato in sede di gara mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE; in tal caso al concorrente aggiudicatario provvisorio è richiesta la documentazione probatoria (statuto) a conferma di quanto dichiarato in sede di gara).

6.3 - Requisiti di capacità economico - finanziaria previsti dall'art. 83 c. 4 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e mezzi di prova.

A pena di esclusione, la partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

a. **Fatturato globale di impresa non inferiore a € 300.000,00 IVA esclusa (cfr. allegato XVII al Codice degli appalti)** realizzato negli esercizi finanziari conclusi il cui bilancio sia stato approvato (2017-2018-2019), o nel periodo di attività, se inferiore a tre anni.

Ai sensi dell'art. 83, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, la richiesta di fatturato fornisce garanzia di ricevere offerte serie e attendibili, evitando che operatori economici con insufficiente dimensione economica e organizzativa possano presentare offerte non adeguatamente ponderate.

Si evidenzia, ai sensi del comma 8, dell'art. 83, del D. Lgs. 50/2016 che, si ritiene necessario richiedere il fatturato globale, anche con riferimento alla percentuale minima del 60% a carico del mandatario di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE al fine di selezionare soggetti che abbiano una

conclamata esperienza professionale ed una solidità in termini economici tale da garantire l'Amministrazione in ordine alla completa esecuzione del servizio.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e All. XVII parte I, del Codice degli Appalti.

- per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice degli Appalti, l'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.

N.B. Si precisa che per "fatturato globale" s'intende il valore indicato nel Conto Economico del/i bilancio/i alla voce "Ricavi delle vendite e delle prestazioni".

b. Fatturato specifico nel settore di attività oggetto dell'appalto non inferiore a € 150.000,00 IVA esclusa realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari 2017-2018-2019 o nel periodo di attività se inferiore a tre anni.

Si evidenzia che, ai sensi del comma 8, dell'art. 83, del D.Lgs. 50/2016, si ritiene necessario richiedere il fatturato specifico, anche con riferimento alla percentuale minima del 60% a carico del mandatario di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE al fine di selezionare soggetti che abbiano una conclamata esperienza professionale ed una solidità in termini economici tale da garantire l'Amministrazione in ordine alla completa esecuzione del servizio.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice degli Appalti:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.

6.4 - Requisiti di capacità tecnico – professionale previsti dall'art.83 comma 6 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.

A pena di esclusione, la partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici che possiedono capacità tecnico – professionali ed organizzative idonee a garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo dei servizi, da dimostrare con la presentazione dell'elenco dei

principali servizi analoghi nel medesimo settore professionale oggetto della presente gara con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi medesimi come da DGUE parte IV sezione c.

In particolare, gli operatori devono dimostrare di aver realizzato nel decennio antecedente la pubblicazione del bando almeno:

- due o più contratti/incarichi aventi ad oggetto attività di sostegno alla creazione e allo start up di nuove imprese (quali l'attuazione di percorsi integrati di scouting, di formazione e sviluppo delle capacità di generare opportunità imprenditoriali di formazione e accompagnamento alla definizione e validazione del Modello di Business, e programmi strutturati di incubazione di impresa);
- uno o più contratti/incarichi aventi ad oggetto attività di selezione e valutazione con particolare riferimento alle attitudini e alla propensione all'imprenditorialità delle persone;
- uno o più contratti/incarichi aventi ad oggetto attività di formazione non convenzionale nel medesimo settore oggetto della presente procedura di gara.

Quote di qualificazione in caso di R.T.I./ Consorzi Ordinari

Nel caso di partecipazione alla gara in R.T.I./Consorzio ordinario:

- i requisiti di carattere generale, di cui al paragrafo 6.2 del presente articolo devono essere posseduti e dichiarati da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate;
- i requisiti di capacità economico – finanziaria e di capacità tecnico – professionale, di cui ai paragrafi 6.3 e 6.4 del presente articolo devono essere posseduti e dichiarati da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate;

Nel caso di soggetti costituiti o costituendi in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto alle mandanti, in percentuale non inferiore al 60%, mentre la restante parte (40%) dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, e singolarmente, da ciascuna, in misura non inferiore al 10%. La relativa dichiarazione dovrà essere resa da ciascuna componente del RTI (costituito o costituendo) e dal Consorzio ovvero da ciascuna componente del Consorzio che concorre in tutto o in parte alla realizzazione del requisito.

La S.A. provvederà d'ufficio alla verifica presso gli Istituti/Sedi nei quali sono state svolte le esperienze.

Art. 7 - Raggruppamenti Temporanei di Imprese e Consorzi e Reti di Imprese

È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, nonché di Consorzi di Imprese e Reti di Imprese, con l'osservanza della disciplina di cui agli articoli 45, 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri dell'UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento.

Secondo quanto disposto dall'art. 48, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, non è ammesso che un'impresa partecipi alla gara singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio o di una Rete di Imprese, ovvero che partecipi a R.T.I. o Consorzi o Reti di Imprese diverse, pena l'esclusione dalla gara dell'Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi o Rete alla quale l'Impresa partecipa.

Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera m) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, saranno escluse dalla gara le imprese concorrenti che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 C.C. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Secondo quanto previsto dalla deliberazione AGCM del 18/09/2013, in caso di anomalie comportamentali, che possono essere indizio di fenomeni anticoncorrenziali, tra cui la partecipazione in RTI di imprese in grado di partecipare alla gara singolarmente, la Stazione Appaltante procederà a segnalare alle Autorità tali fenomeni.

I Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e le Reti di Impresa dotate di organo comune con poteri di rappresentanza e soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, D. L. 5/2009, dovranno indicare, in sede di offerta, per quale/i consorziato/i o retista/i concorre e solo a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso contrario, verranno esclusi dalla gara sia il Consorzio che il Consorzio.

Tutte le disposizioni relative ai RTI o consorzi ordinari costituiti/non costituiti trovano applicazione anche nel caso di aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'art. 45, comma 2, lettera f) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, dotate/non dotate di organo comune di rappresentanza.

Art. 8 – Subappalto

È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice. Il limite proposto dal medesimo si intende disapplicato in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 26 settembre 2019, causa C-63/19 che ha affermato che "la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2015/2170 della Commissione, del 24 novembre 2015, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che limita al 30 % la parte dell'appalto che l'offerente è autorizzato a subappaltare a terzi".

In riferimento all'obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori in gara, come riportato dal Comunicato del Presidente dell'ANAC del 23/10/2019, l'art. 1 comma 18 della Legge 55/2019, ha disposto sino al 31 dicembre 2020 la sospensione dell'art. 105 comma 6 del D.Lgs. 50/2016; dell'art. 174, comma 2, terzo periodo del D.Lgs. 50/2016 nonché delle verifiche in sede di gara, di cui all'art. 80 del Codice, riferite al subappaltatore.

Il concorrente deve indicare le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo, in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato;

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Inoltre, l'appaltatore deve depositare il contratto di subappalto presso l'ASPAL, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Si precisa, peraltro, che l'aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Le richieste di autorizzazioni al subappalto, corredate dalla documentazione prescritta dall'art. 105 del Codice, dovranno essere inoltrate alla singola Stazione appaltante e da quest'ultima rilasciate.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante.

Art. 9 – Avvalimento

Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii è ammesso l'avvalimento. L'impresa concorrente che intende ricorrere a tale istituto dovrà compilare la Parte II, lett. C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (Avvalimento)" del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), di cui all'Allegato 2 al presente Disciplinare. In particolare, dovrà barrare la casella "SI" e dovrà indicare la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento.

Ciascuna impresa ausiliaria dovrà altresì compilare e firmare un DGUE distinto con le informazioni richieste nelle sezioni A e B della parte II, della parte III, della parte IV ove pertinente e della parte VI.

L'impresa concorrente dovrà inoltre allegare a sistema la seguente documentazione:

- una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente la concorrente;
- copia del contratto corredata da dichiarazione di autenticità sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e dell'impresa ausiliaria con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'Appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

In luogo del legale rappresentante le dichiarazioni di cui ai precedenti punti possono essere rese da soggetto munito dei poteri di firma, comprovati da copia autentica dell'atto di conferimento dei poteri medesimi. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'impresa concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. L'Amministrazione trasmetterà all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento indicando l'aggiudicatario.

In relazione a ciascun affidamento la Stazione Appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto.

La Stazione Appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

La Stazione Appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara possono essere altresì indicati i casi in cui l'operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purché si tratti di requisiti tecnici.

Resta inteso che, ai fini della presente gara, il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

A pena di esclusione non è consentito che più concorrenti si avvalgano dei requisiti di una stessa impresa ausiliaria e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che l'ausiliata (art. 89, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016).

L'assenza della dichiarazione di avvalimento o la mancata osservanza dei limiti, formalità e condizioni di cui al citato art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, comporta l'impossibilità di usufruire dell'avvalimento.

Art. 10 - Modalità di partecipazione alla gara telematica

È requisito essenziale di partecipazione la regolare registrazione e abilitazione sulla piattaforma di SardegnaCAT.

Nel caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzio è sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria, pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell'impresa mandataria.

Le imprese non ancora registrate sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla procedura di gara, devono effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Art. 11 - Richieste chiarimenti e informazioni

Eventuali **chiarimenti** e/o ulteriori informazioni legati alla procedura, relativi ad elementi amministrativi e tecnici possono essere richiesti **solo tramite la funzionalità di messaggistica della piattaforma Sardegna CAT, entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 20.11.2020.**

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte ai chiarimenti saranno fornite e pubblicate sul sito www.sardegncat.it e sulla sezione bandi e gare del profilo del committente entro il termine di sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, così come previsto dall'art. 74, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

È facoltà della Stazione Appaltante inviare comunicazioni ad una o più imprese concorrenti partecipanti alla procedura ed è facoltà degli stessi inviare comunicazioni alla Stazione Appaltante tramite le funzionalità della piattaforma (Messaggistica), accessibile ai soli concorrenti che abbiano effettuato l'accesso alla sezione dedicata alla gara.

È onere e cura di ciascun concorrente prendere visione dei messaggi presenti.

La funzione "Messaggi" sarà utilizzata dalla Stazione Appaltante per tutte le comunicazioni e le richieste in corso di gara e sarà attiva esclusivamente durante il periodo di svolgimento della procedura.

Art. 12 - Termine e modalità di presentazione delle offerte

La gara si svolge con modalità interamente telematica.

La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle offerte di gara.

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all'aggiudicazione, dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso il Portale SardegnaCAT, dovranno essere redatti in formato elettronico ed essere sottoscritti, **a pena di esclusione**, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005.

L'offerta dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 04.12.2020 pena l'irricevibilità della stessa e l'esclusione dalla procedura di gara.

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono attestate dal Sistema.

Tutta la documentazione da produrre, se redatta in lingua straniera, dovrà essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

L'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e dovrà essere composta dai seguenti documenti:

- a. Documentazione Amministrativa – "Busta di Qualifica" - **Art. 13** del presente Disciplinare di gara;
- b. Offerta Tecnica – "Busta Tecnica" - **Art. 14** del presente Disciplinare di gara;

c. Offerta Economica – “Busta Economica” - **Art. 15** del presente Disciplinare di gara.

Tutti i file relativi alla Documentazione Amministrativa, all’Offerta Tecnica e all’Offerta Economica dovranno essere caricati sul sistema SardegnaCAT nelle rispettive “Buste”, come specificato negli articoli seguenti. **I documenti dovranno essere firmati digitalmente e potranno avere una dimensione massima di 10 Mb.** L’impresa concorrente ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale, nella sezione riservata alla presentazione di Documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della procedura, ovvero sono ammesse offerte successive in sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza stabilito.

Ai sensi di quanto stabilito all’art. 32, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta e, pertanto, non sono ammesse offerte alternative.

CAPO II – Documentazione di gara

Art. 13 - Documentazione amministrativa “Busta di qualifica”

Nella sezione denominata “Busta di Qualifica” della Richiesta di Offerta (RdO), a pena di esclusione, fatto salvo il soccorso istruttorio quando possibile, dovranno essere allegati i sotto elencati documenti, firmati digitalmente dal legale rappresentante:

1. **Domanda di partecipazione (Allegato 1)** con dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
2. **Documento di gara unico europeo - DGUE (Allegato 2)** debitamente compilato in tutte le sue parti;
3. **Dichiarazione di accettazione (Allegato 3)** di tutte le clausole contenute nel presente Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico e negli atti tutti di gara, compresi i chiarimenti;
4. **Dichiarazione sostitutiva (Allegato 4)** ai fini della specifica approvazione delle clausole onerose ai sensi dell’art. 1341 del c.c.;
5. **Patto di integrità (Allegato 5)**;
6. **Documento attestante l’avvenuto versamento della Cauzione Provvisoria** ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii di importo pari al 2% dell’importo massimo complessivo posto a base d’asta, fatto salvo il caso di riduzione della stessa come precisato nell’art. 29 del presente Disciplinare di gara;
7. **Eventuale procura:** l’impresa concorrente deve produrre e allegare a sistema la scansione firmata digitalmente della procura attestante i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile;
8. In caso di **subappalto**, la documentazione richiesta dall’art. 8 presente Disciplinare di gara;
9. In caso di **avvalimento**, la documentazione richiesta dall’art. 9 presente Disciplinare di gara.

Le imprese concorrenti che intendano presentare un’offerta per la presente gara in RTI o con l’impegno di costituire un RTI, ovvero in Consorzi o in Rete di Imprese, dovranno inoltre allegare i seguenti documenti:

10. **RTI o Consorzio ordinario:** dichiarazione in cui dovranno essere specificate le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese, espresse anche in misura percentuale (art. 48, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii); tale dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante di ogni impresa raggruppanda o consorzianda o da persona dotata di poteri di firma;

11. **RTI o Consorzio ordinario già costituiti:** copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell'Atto costitutivo del Consorzio;
12. **RTI o Consorzio ordinario non ancora costituiti:** dichiarazione (o dichiarazione congiunta), firmata digitalmente dal legale rappresentante di ogni impresa raggruppanda o consorzianda o da persona dotata di poteri di firma attestante:
 - a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza, ovvero l'impresa che sarà designata quale referente responsabile del Consorzio;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art.48, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
13. **Consorzio stabile:** dichiarazione relativa alle consorziate per le quali il consorzio concorre;
14. **Rete di imprese:** dichiarazione in cui dovranno essere specificate le parti di servizio che saranno eseguite da ogni impresa aderente al contratto di rete e copia informatica autentica del contratto di rete.

Nel caso di RTI costituite o da costituirsi, ovvero di Consorzi o di Reti di Imprese gli allegati di cui alla "Busta di qualifica" dovranno essere firmati digitalmente con le modalità di seguito descritte.

L'Allegato 1 "Domanda di partecipazione" e l'Allegato 2 "DGUE" al presente Disciplinare di gara, dovranno essere presentati da ciascuna impresa facente parte del RTI. Al RTI è assimilato il Consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 Codice Civile. Nel caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, tali dichiarazioni dovranno essere prodotte oltre che dal Consorzio anche dalle altre consorziate individuate, in sede di offerta, quali esecutrici della fornitura; è assimilata a tale tipologia di Consorzio, la Rete di Imprese dotata di organo comune con poteri di rappresentanza e soggettività giuridica.

L'Allegato 3 - Dichiarazione di accettazione delle condizioni di gara e impegno del presente Disciplinare di gara, del Capitolato Tecnico e dei relativi allegati, nonché di tutti gli atti di gara, compreso **l'Allegato 5 - Patto di Integrità** allegato al presente Disciplinare di gara, dovranno essere firmati digitalmente:

- dal Legale Rappresentante di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di RTI/Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;
- dal Legale Rappresentante dell'Impresa mandataria ovvero dal legale rappresentante del Consorzio ordinario, in caso di RTI/Consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
- dal Legale Rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- dal Legale Rappresentante di tutte le imprese aderenti al contratto di Rete che partecipano alla gara ovvero, solo in caso di Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, D. L. 5/2009, dal Legale Rappresentante dell'impresa che riveste la funzione di organo comune.

L'Allegato 4 - Dichiarazione sostitutiva ai fini della specifica approvazione delle clausole onerose ai sensi dell'art. 1341 del C. C deve essere prodotta e firmata digitalmente:

1. dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;

2. dal Legale Rappresentante dell'impresa mandataria ovvero dal legale rappresentante del Consorzio ordinario, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
3. dal Legale Rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
4. dal Legale Rappresentante dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di imprese in cui la Rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, D. L. n. 5/2009;
5. dal Legale Rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la Rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D. L. n. 5/2009;
6. dal Legale Rappresentante dell'impresa aderente alla Rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la Rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di Rete che partecipano alla gara.

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Inoltre, ai sensi dell'art. 80, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza e della gravità dei fatti oggetto della falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Art. 14 - Offerta Tecnica – “Busta Tecnica”

Entro il termine di scadenza previsto, gli Operatori Economici, **a pena di esclusione**, dovranno inserire nell'apposito spazio della piattaforma SardegnaCAT, “Busta Tecnica” i seguenti documenti:

1. Relazione tecnica dei servizi offerti;
2. Allegato 6 “Figure professionali”;
3. CV del gruppo di lavoro.

L'offerta tecnica non dovrà eccedere le 30 pagine (escluse copertina, indice, tabelle e/o eventuali grafici). Dovrà essere redatta utilizzando il carattere Arial 10 e dovrà consentire la valutazione degli elementi della tabella di cui all'art. 23.

La relazione tecnica dei servizi offerti deve contenere:

- la descrizione di tutte le attività previste, l'articolazione dei contenuti dettagliando le modalità, le metodologie, gli strumenti e i tempi di realizzazione con particolare attenzione a elementi di innovatività.
- la descrizione dello staff impegnato nelle attività, nella gestione e organizzazione del servizio;
- la descrizione della sistemazione logistica (vitto e alloggio) e di tutti gli elementi richiesti dal

18

presente Disciplinare e dal Capitolato Tecnico.

L'offerente dovrà motivare la scelta delle metodologie, degli strumenti utilizzati, dei contenuti individuati e dei setting, descrivendo come si prevede di integrare i diversi elementi per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla fase di pre-treatment.

Relativamente al Gruppo di lavoro, al fine di attestare le esperienze riportate **nell'Allegato 6 "Figure professionali"** secondo la composizione indicata all'art.6 del Capitolato Tecnico, dovranno essere allegati:

- i Curricula dei professionisti (in formato Europass) che compongono il gruppo di lavoro minimo.
- i Curricula degli ulteriori professionisti (in formato Europass) componenti il gruppo di lavoro, che saranno oggetto di valutazione.

Si precisa che i CV dovranno essere completi di dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 (o normativa equivalente in altro Paese UE o extra UE) sulla veridicità delle informazioni contenute, nonché contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati in conformità alla normativa vigente, in Italia o nel Paese di appartenenza dell'Offerente.

L'assenza di una o più figure professionali richieste in possesso delle esperienze minime prescritte, facenti parte del gruppo di lavoro, così come prescritto all'art. 8 del Capitolato Tecnico, comporta l'inammissibilità dell'offerta con conseguente esclusione dell'offerente.

Tutta la documentazione tecnica deve essere redatta in lingua italiana o, in caso contrario, accompagnata da traduzione giurata.

Tutti i documenti contenuti nella Busta tecnica devono essere firmati digitalmente, la firma da riportare dovrà essere quella dei seguenti soggetti:

1. del Legale Rappresentante di impresa singola;
2. del Legale Rappresentante di tutte le Imprese raggruppande/consorzianti, in caso di RTI/Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;
3. del Legale Rappresentante dell'Impresa mandataria ovvero del legale rappresentante del Consorzio ordinario, in caso di RTI/Consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
4. del Legale Rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii;
5. del Legale Rappresentante di tutte le imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara ovvero, solo in caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, D.L. n.5/2009, del legale rappresentante dell'impresa che riveste la funzione di organo comune.

La commissione giudicatrice potrà invitare le imprese concorrenti, con nota formale e nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio, a fornire chiarimenti in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica.

La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da non consentire la valutazione dell'offerta da parte della commissione giudicatrice, **comporta l'esclusione dalla gara**. In ogni caso non è ammessa l'integrazione della documentazione tecnica.

La Stazione Appaltante è esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di invio parziale della documentazione.

La documentazione tecnica **deve essere priva**, a pena di esclusione dalla gara, **di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) relativa all'offerta economica**.

Inoltre le imprese concorrenti devono dichiarare, se del caso, quali tra le informazioni fornite, inerenti l'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperti da riservatezza (ex art. 53 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii).

In base a quanto disposto dall'art. 53 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Sul punto si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell'offerente. Pertanto l'impresa concorrente deve allegare alla relativa dichiarazione idonea documentazione che argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da secretare e fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L'Amministrazione si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

Art. 15 - Offerta Economica – “Busta Economica”

Gli Operatori Economici concorrenti devono:

1. inserire a sistema il ribasso percentuale da applicarsi sull'importo posto a base d'asta. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali;
2. compilare e allegare nella sezione “Allegati Generici” della Busta Economica della RdO, lo schema di offerta economica che dovrà essere formulata utilizzando o seguendo la traccia del modello predisposto dall'ASPAL (**Allegato 7 - Schema Offerta Economica**), sottoscritta digitalmente.

Si precisa che nel succitato modello di offerta economica, dovrà essere indicato lo stesso ribasso percentuale già inserito nel sistema ai fini dell'assegnazione del punteggio economico e della graduatoria che verrà elaborata automaticamente dalla piattaforma.

In caso di discordanza tra le indicazioni in lettere e quelle in cifre, saranno ritenute valide le indicazioni più vantaggiose per la Stazione Appaltante.

In caso di discordanza tra il ribasso percentuale riportato a sistema e quello indicato nel modulo di offerta, prevarrà quello indicato nel sistema.

L'offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento, né potranno essere presentate offerte alternative.

I prezzi offerti devono intendersi comprensivi di tutte le prestazioni ed oneri indicati nel presente Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico con la sola esclusione dell'I.V.A.

L'offerta, sottoscritta con firma digitale, s'intenderà proveniente dal legale rappresentante o dal procuratore speciale indicati nella domanda di partecipazione e nel DGUE.

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato, o facenti riferimento a parametri di mercato non prevedibili al momento dell'aggiudicazione o ad altra offerta, propria o altrui.

Il concorrente nel formulare l'offerta dovrà valutare attentamente tutti i costi inerenti all'appalto sia indiretti che diretti sollevando in questo modo l'Agenzia destinataria del servizio oggetto della presente procedura di gara dal pagamento di ulteriori oneri per garantire la corretta funzionalità dello stesso.

L'operatore economico concorrente è vincolato alle condizioni espresse nella propria offerta per un periodo di 180 (centottanta) giorni solari a partire dalla data ultima fissata per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui la procedura di gara non dovesse concludersi entro 180 giorni dalla data fissata per la presentazione dell'offerta, la validità dell'offerta prodotta è tacitamente prorogata per ulteriori 180 giorni, salva revoca formale.

In caso di RTI costituendo l'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. In ogni caso l'offerta del RTI/consorzio costituendo/costituito deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese.

Si precisa che tutti i documenti possono essere sottoscritti anche da persona diversa dal rappresentante legale munita di comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere stata allegata nell'apposita sezione denominata Busta di Qualifica.

Con riferimento al contenuto della Busta economica, laddove richiesto di firmare digitalmente un documento, la firma da riportare dovrà essere quella dei seguenti soggetti:

1. del Legale Rappresentante di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di RTI/Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;
2. del Legale Rappresentante dell'Impresa mandataria ovvero del legale rappresentante del Consorzio ordinario, in caso di RTI/Consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
3. del Legale Rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii;
4. del Legale Rappresentante di tutte le imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara ovvero, solo in caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, D.L. n. 5/2009, del legale rappresentante dell'impresa che riveste la funzione di organo comune.

Art. 16 - Verifica del contenuto delle dichiarazioni autocertificate

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni presentate, L'ASPAL può procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio, escludendo l'operatore economico per il quale i requisiti dichiarati non siano comprovati.

L'ASPAL può revocare l'aggiudicazione qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

Art. 17 - Cause espresse di esclusione

La violazione o inosservanza delle disposizioni contenute nei punti sotto indicati comporta l'automatica esclusione dalla gara essendo tali prescrizioni dettate a presidio della "par condicio", segretezza e imparzialità:

1. offerte pervenute oltre i termini perentori stabiliti nel Bando di gara;
2. mancata presentazione della documentazione richiesta a corredo dell'offerta (artt. 13, 14 e 15), fatto salvo il soccorso istruttorio laddove applicabile (art. 22);
3. presenza di indicazioni di prezzo nell'offerta tecnica (art. 14) e nella documentazione amministrativa in generale;
4. offerte pari o in aumento rispetto all'importo fissato a base di gara;
5. offerte che si trovino in una delle situazioni che comportano l'esclusione dalla gara, indicate negli atti di

gara.

Art. 18 - Pagamento del contributo di partecipazione alla gara

Ai sensi dell'art. 65 del Decreto Legge n. 34/2020, cd. "Decreto Rilancio" pubblicato sul supplemento ordinario alla gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, a partire dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 non è più dovuto il pagamento all'ANAC dei contributi per partecipare a procedure di gara previsti dall'art.1 commi 65 e 67 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005.

CAPO III - Modalità di svolgimento della gara e procedura di selezione delle offerte

Art. 19 - Seggio di gara

La gestione della procedura di gara è affidata al Seggio di gara, composto da un Presidente e due testimoni, di cui uno anche con funzioni di Segretario verbalizzante.

La seduta del Seggio di gara per l'ammissione delle offerte e la verifica della documentazione inserita nella busta di qualifica si terrà il giorno 10.12.2020 alle ore 09:00 presso la sede dell'ASPAL – *Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni di beni mobili ed immobili* in Via Is Mirrionis, 195 a Cagliari.

Art. 20 - Commissione Giudicatrice

La Stazione Appaltante, per la valutazione tecnico-qualitativa e la conseguente attribuzione dei punteggi, provvederà alla nomina di un'apposita Commissione Giudicatrice, composta da tre componenti che verranno individuati tra i dirigenti e i funzionari in servizio presso l'Amministrazione Regionale, in possesso di professionalità adeguate ai fini della valutazione dell'Offerta Tecnica. Tali componenti verranno individuati secondo modalità che garantiscano il principio di rotazione degli stessi.

È altresì pubblicata sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'ASPAL www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperilavoro/ la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti ai sensi dell'articolo 29 comma 1 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 21 - Adempimenti del Seggio di gara e della Commissione Giudicatrice

Il seggio di gara provvederà nella data indicata nell'articolo 20 a:

- verificare le offerte inserite a sistema entro i termini indicati;
- aprire la Busta di Qualifica per ciascuna impresa concorrente (sbloccare e aprire la cartella contenente la documentazione amministrativa), verificare la firma digitale dei documenti in essa allegati e verificare la regolarità del contenuto dei documenti stessi;
- procedere all'ammissione alle fasi successive delle imprese concorrenti che hanno presentato la documentazione regolare.

In caso di esclusione di un'impresa concorrente nella fase amministrativa, il seggio di gara accederà al sistema Sardegna CAT per escluderla dalla procedura; in tal caso il sistema manterrà chiusa la busta tecnica ed economica della stessa.

La Commissione Giudicatrice procederà all'apertura e verifica del contenuto delle buste tecniche e successivamente in una o più sedute riservate, o anche lavorando da remoto, alla valutazione di conformità della documentazione presentata all'interno delle "Buste tecniche" rispetto alle specifiche del Capitolato Tecnico e dei criteri di aggiudicazione, attribuendo i punteggi secondo quanto dettagliato nell'art. 23 ("Procedura e criteri di valutazione delle offerte"), redigendo uno o più verbali.

È altresì compito della Commissione Giudicatrice supportare il RUP nella procedura di valutazione della congruità delle offerte, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016.

Di seguito le fasi per l'analisi delle offerte:

1. valutazione delle offerte tecniche ed assegnazione del relativo punteggio;
2. esclusione delle offerte che eventualmente non superano la soglia di sbarramento;
3. lettura e verifica delle offerte economiche dei concorrenti ammessi;
4. calcolo della soglia di anomalia (ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016);
5. esclusione delle eventuali offerte anomale all'esito del procedimento di verifica;
6. definizione elenco finale dei concorrenti che hanno superato la fase n. 4;
7. formazione della graduatoria di gara.

In caso di ex aequo tra le migliori offerte, si procederà, ex art. 77 del R. D 827/24, a richiedere ai partecipanti la formulazione di una offerta migliorativa, in mancanza della quale si procederà al sorteggio.

Si fa presente che il sistema permette alla Stazione Appaltante di conoscere le quotazioni economiche degli operatori economici concorrenti solo dopo la chiusura della fase di verifica dell'Offerta Tecnica.

I concorrenti le cui offerte sono risultate anormalmente basse, secondo quanto previsto all'art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, vengono invitati, ai sensi dei commi 1 e 5 del medesimo articolo, a presentare le giustificazioni.

All'esito del procedimento di verifica la Stazione Appaltante dichiara l'esclusione delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti, risultino, nel loro complesso, inaffidabili e procede all'aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala.

Ai sensi dell'articolo 76, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, la Stazione Appaltante provvede a comunicare d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni:

- a) l'avvenuta aggiudicazione al soggetto aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando, se dette impugnazioni non siano ancora state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
- b) l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi;
- c) l'eventuale decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare la gara.

Le comunicazioni di cui sopra saranno effettuate mediante posta elettronica certificata all'indirizzo indicato dal destinatario nel modello "Allegato 2 - DGUE".

Art. 22 - Soccorso Istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della Domanda di partecipazione possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Documento di Gara Unico Europeo di cui all'articolo 85 del Codice degli Appalti, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto

responsabile della stessa.

Art. 23 - Procedura e criteri di valutazione delle offerte

La scelta del contraente avviene mediante procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii sulla base dei seguenti punteggi:

- a. punteggio di **Offerta Tecnica max punti 80/100**;
- b. punteggio di **Offerta Economica max punti 20/100**.

Il punteggio di cui sopra è, per ciascuno degli elementi di valutazione, così suddiviso:

Offerta Tecnica

Gli operatori economici partecipanti dovranno presentare l'offerta tecnica nella forma e nelle modalità indicate all'art. 14.

La determinazione del punteggio relativo alle offerte tecniche per ciascun operatore economico offerente avverrà mediante l'attribuzione dei relativi punteggi assegnati al singolo criterio, secondo quanto indicato di seguito:

Criterio di valutazione	Sub-criteri	Punteggio	Criteri motivazionali
1. Qualità progettuale della proposta e dell'organizzazione del servizio richieste dal Capitolato Tecnico (45 punti)	1.1 Esaustività e coerenza del progetto del percorso di selezione dei partecipanti al Pre - treatment (di cui al punto 5.2.1 del Capitolato)	8	Si valuta l'esaustività e la coerenza delle attività previste, dei metodi e degli strumenti previsti per il percorso di selezione, rispetto ai requisiti richiesti da Capitolato Tecnico anche in relazione alle esperienze pregresse nell'utilizzo degli strumenti proposti.
	1.2 Esaustività e coerenza del progetto del percorso di selezione dei partecipanti al Treatment (di cui al punto 5.2.2 del Capitolato Tecnico)	8	Si valuta l'esaustività e la coerenza delle attività previste, dei metodi e degli strumenti previsti per il percorso di selezione, rispetto ai requisiti richiesti da Capitolato Tecnico anche in relazione alle esperienze pregresse nell'utilizzo degli strumenti proposti.
	1.3 Articolazione delle attività di informazione e promozione dell'avviso Talent Up con specificazione delle singole azioni di informazione e comunicazione destinate ai partecipanti (di cui al punto 5.1 del Capitolato Tecnico)	8	Si valuta l'articolazione e la capacità di coinvolgimento della platea dei potenziali destinatari, del numero, e della distribuzione nel territorio regionale
	1.4. Esaustività e coerenza del progetto di Pre-treatment, con	10	Si valuta la coerenza e l'esaustività delle attività in riferimento alle

Criterio di valutazione	Sub-criteri	Punteggio	Criteri motivazionali
	riferimento agli obiettivi previsti nel Capitolato Tecnico, alle metodologie utilizzate, alla articolazione, ai tempi di attuazione delle attività previste (di cui al punto 5.4 del Capitolato Tecnico)		metodologie, alle modalità, agli strumenti, ai tempi di realizzazione, ai materiali, anche in riferimento alle esperienze pregresse.
	1.5 Qualità della sistemazione logistica per la fase di Pre-treatment con riferimento a: - setting per la realizzazione delle attività previste; - vitto per i partecipanti; - alloggio per i partecipanti	5	Si valuta l'adeguatezza delle soluzioni logistiche proposte in relazione alle attività previste nel progetto di pre-treatment; si valuta la qualità delle strutture proposte per l'alloggio e il vitto per i partecipanti, e l'integrazione con la realizzazione delle attività previste.
	1.6 Descrizione della documentazione e dei materiali multimediali di cui al punto 5.6 del Capitolato Tecnico (1 pt per ogni prodotto per un massimo di 2)	2	Si valuta la quantità dei materiali su supporti cartacei e in formato digitale.
	1.7 Descrizione della propria organizzazione complessiva finalizzata alla esecuzione del servizio oggetto dell'appalto	2	Si valuta il grado di efficacia, con particolare riferimento alle soluzioni organizzative adottate per i servizi oggetto dell'appalto
	1.8 Descrizione della proposta di controllo e monitoraggio del servizio	2	Si valuta la proposta in termini di efficacia rispetto alle esigenze del servizio prendendo in considerazione la proposta di controllo e monitoraggio
2 Qualità e professionalità delle risorse impiegate (20 punti)	2.1 Competenza / esperienza professionale delle risorse del gruppo di lavoro minimo impiegate nelle materie oggetto del servizio ulteriori rispetto ai requisiti minimi (1 pt. per ogni anno di esperienza aggiuntiva rispetto ai requisiti minimi di cui all'art. 6 del Capitolato Tecnico per un max di 8 punti)	8	Si valutano gli anni di esperienza superiori al livello minimo richiesto nei settori di competenza oggetto del servizio e descritti nel Capitolato Tecnico, per le professionalità del gruppo di lavoro minimo e stabile.
	2.2 Ulteriori componenti del gruppo di lavoro (1 pt. per ciascuna figura professionale aggiuntiva rispetto al gruppo minimo previsto dall'art. 6 del	6	Si valuta la coerenza dei CV aggiuntivi nei settori di competenza oggetto del servizio e descritti nel Capitolato Tecnico per ogni figura professionale aggiuntiva al gruppo

Criterio di valutazione	Sub-criteri	Punteggio	Criteri motivazionali
	Capitolato Tecnico coerente con le attività previste)		minimo.
	2.3. Ruoli assegnati ed apporto al servizio	4	Si valuta il grado di sviluppo della proposta in termini di efficacia e coerenza dei contenuti, ed in funzione del concreto apporto di ciascuna figura nella prestazione del servizio
	2.4. Capacità connesse alla gestione delle singole fasi del servizio	2	Si valutano le specifiche competenze delle risorse professionali impiegate con riferimento alle singole attività del servizio in cui sono impiegate. Sarà espresso un giudizio complessivo di rispondenza delle competenze delle risorse rispetto alle effettive esigenze dell'appalto
3 Innovazione ed efficacia (15 punti)	3.1. Innovatività ed efficacia della metodologia di selezione proposta per la selezione dei partecipanti al Pre-treatment (di cui al punto 5.2.1 del Capitolato Tecnico)	5	Si valuta il grado di innovazione delle metodologie e degli strumenti proposti per selezionare i 60 partecipanti al Pre-treatment. L'innovatività deve essere funzionale a consentire un miglioramento dell'efficacia dell'individuazione dei candidati più idonei per lo specifico fine del servizio offerto.
	3.2. Innovatività ed efficacia della metodologia di selezione proposta per la selezione dei partecipanti alla fase di Treatment (di cui al punto 5.2.2 del Capitolato Tecnico)	5	Si valuta il grado di innovazione delle metodologie e degli strumenti proposti per selezionare i 25 partecipanti al Treatment con particolare attenzione allo sviluppo delle competenze imprenditoriali e linguistiche, e allo sviluppo/evoluzione dell'idea imprenditoriale. L'innovatività deve essere funzionale a consentire un miglioramento dell'efficacia dell'individuazione dei candidati più idonei per lo specifico fine del servizio offerto.
	3.3. Innovatività ed efficacia delle soluzioni proposte per la fase di Pre-treatment rispetto a	5	Si valutano le modalità e metodologie di erogazione, l'articolazione e l'organizzazione del

Criterio di valutazione	Sub-criteri	Punteggio	Criteri motivazionali
	metodologie tradizionali.		gruppo di partecipanti. L'innovatività deve essere valutata nella prospettiva della sua idoneità a consentire un miglioramento dell'efficacia delle soluzioni proposte per il perseguimento dello specifico fine del servizio
	TOTALE	80	

SOGLIA DI SBARRAMENTO

Non saranno ammessi alla fase della valutazione dell'Offerta economica i concorrenti che in fase di valutazione dell'Offerta tecnica non abbiano ottenuto almeno un punteggio pari a 60.

Inoltre l'Offerta Tecnica dovrà ottenere:

- almeno 25 punti per il criterio 1 "Qualità progettuale della proposta e dell'organizzazione del servizio richieste dal Capitolato Tecnico";
- almeno 10 punti per il criterio 2 "Qualità e professionalità delle risorse impiegate";
- almeno 8 punti per il criterio 3 "Innovazione ed efficacia".

Il punteggio di **valutazione tecnica** per ciascuna offerta a-esima presentata $Pt(a)$, sarà determinato dalla sommatoria per ciascun criterio dei coefficienti $V(a)_i$ per i relativi pesi, come riassunto in tale formula:

$$Pt(a) = \sum_{i=1}^n (Wi * V(a)_i)$$

$Pt(a)$ = punteggio di valutazione dell'offerta tecnica (a);

Wi peso previsto per criterio (i)

$V(a)_i$ = coefficiente calcolato dalla Commissione rispetto al criterio (i);

n = numero totale dei criteri

\sum_n = sommatoria

Si precisa che:

- a) I singoli coefficienti $V(a)_i$ sono determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari considerando che:

Giudizio qualitativo	Coefficiente
Ottimo. Massimo livello. La proposta presenta un mix di elementi, specifiche e condizioni tale da garantire elevati standard qualitativi nel perseguimento di finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.	Fino a 1
Buono. Più che Adeguato. La proposta presenta elementi, specifiche e condizioni che garantiscono il raggiungimento di un livello più che adeguato per ciò che concerne finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.	Fino a 0,80

Discreto. Parzialmente Adeguato. La proposta presenta elementi, specifiche e condizioni che appaiono parzialmente adeguate a garantire il perseguimento di finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara	Fino a 0,60
Sufficiente. Parzialmente Inadeguato. La proposta presenta elementi, specifiche e condizioni che appaiono parzialmente inadeguate a garantire il perseguimento di finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.	Fino a 0,40
Mediocre. Totalmente inadeguato. La proposta appare totalmente inadeguata al perseguimento di finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.	Fino a 0,20

Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate secondo le seguenti modalità (procedura di rescaling):

- se $V(\max)_{pi} > 0$

$$V_{(a)i} = \frac{V_{(a)pi}}{V_{(\max)pi}}$$

- se $V(\max)_{pi} = 0$ $V_{(a)i} = 0$

dove:

$V_{(a)pi}$ è il coefficiente ottenuto dalla ditta a per il criterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;
 $V(\max)_{pi}$ il coefficiente massimo ottenuto dalle ditte concorrenti per il criterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;
 $V_{(a)i}$ sarà il coefficiente ottenuto dalla ditta a per il criterio i-esimo.

In caso di un'unica offerta valida sarà attribuito il punteggio effettivo, senza applicare il rescaling.

Offerta Economica

All'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula "bilineare":

C_i (per $A_i \leq A_{soglia}$) = $X * (A_i / A_{soglia})$

C_i (per $A_i > A_{soglia}$) = $X + (1,00 - X) [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti

$X = 0,85$

A_{max} = valore del ribasso più conveniente

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che abbia presentato un'offerta che, in possesso di tutti i requisiti minimi obbligatori previsti dalle specifiche di cui al presente Disciplinare e del Capitolato Tecnico, risulti aver conseguito il punteggio complessivo più elevato. I risultati saranno arrotondati al centesimo di punto maggiormente prossimo.

Non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto alla base d'asta.

Ai sensi dell'art. 69 del R. D. N. 827 del 23.05.1924, si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, per lotto unico di aggiudicazione, purché tecnicamente valida ed economicamente congrua.

Si precisa che:

- l'ASPAL può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- L'ASPAL si riserva, nel caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero, nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, o di nuove disposizioni nazionali/regionali concernenti l'oggetto dell'appalto, la facoltà di modificare, sospendere, revocare la presente procedura e di non procedere all'affidamento, senza pretese e diritti di sorta da parte dei partecipanti. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione

Punteggio complessivo

Il punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente sarà determinato sommando il punteggio totale attribuito all'offerta tecnica con il punteggio attribuito all'offerta economica. Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.

Art. 24 - Offerte anormalmente basse

La valutazione della congruità dell'offerta, ai sensi di quanto previsto dell'art. 97 comma 3 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, sarà effettuata per quelle offerte in cui sia i punti relativi all'offerta economica, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6 del succitato articolo.

Si precisa che l'Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di verificare comunque la congruità dell'offerta presentata dal Concorrente.

PARTE III - AGGIUDICAZIONE

Art. 25 - Aggiudicazione

L'aggiudicazione definitiva sarà effettuata con provvedimento del Direttore del Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni dei beni mobili e immobili dell'ASPAL. Resta in ogni caso salva la facoltà dell'Amministrazione di non procedere all'aggiudicazione per esigenze di pubblico interesse, per eccessiva onerosità e/o per incongruità dell'offerta nel suo insieme.

L'aggiudicazione è peraltro condizionata alla verifica delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara, nonché alla verifica dell'inesistenza delle cause ostative previste dalla vigente normativa antimafia nonché derivanti da condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari, o derivanti da condanna per uno dei delitti richiamati dall'art. 32 quater, del C. P., ai quali consegue l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Art. 26 - Adempimenti del soggetto aggiudicatario

Entro quindici giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di avvenuta notifica dell'esito della gara, il soggetto aggiudicatario dovrà far pervenire, caricandola telematicamente sul sistema nella sezione

messaggistica, la documentazione prevista nell'art. 83 commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. comprovante il possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionali dichiarati in sede di partecipazione alla gara, in particolare, i seguenti documenti:

- fatturato globale del triennio 2019-2018-2017: producendo copia conforme del conto economico degli ultimi tre bilanci depositati all'Ufficio del Registro delle Imprese;
- "dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio dell'informazione antimafia" compilato dai medesimi soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi maggiorenni. Tale dichiarazione dovrà essere firmata dal legale rappresentante di ogni impresa concorrente.
- in riferimento all'elenco dei principali servizi nel settore oggetto di gara dell'art. 6 paragrafo 6.3 del presente Disciplinare di gara, la produzione di almeno un certificato rilasciato da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente, comprensivo di attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni rese e dei corrispondenti importi relativi alle prestazioni eseguite nel settore oggetto della gara e dichiarati in sede di presentazione dell'offerta.

Per quanto concerne il Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio - Registro delle imprese, il Certificato del Casellario Giudiziale, la certificazione di regolarità contributiva ai sensi della Legge n° 266/2002 nonché l'attestazione di regolarità fiscale, nonché i servizi resi ad altre P.A. e ogni altra certificazione atta ad accertare il contenuto delle dichiarazioni rese dall'operatore economico in sede di partecipazione alla gara, sarà cura dell'ASPAL provvedere alla richiesta del medesimo presso i competenti uffici, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 come modificato dall'art. 15 della Legge n. 183/2011.

Il termine di cui sopra può essere, a richiesta dell'Aggiudicatario, prorogato per ulteriori giorni quindici. Trascorso inutilmente tale termine è in facoltà dell'ASPAL dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione. In tale caso l'ASPAL si riserva la facoltà di aggiudicare a favore dell'operatore economico secondo classificato e sarà immediatamente incamerata la cauzione provvisoria del Concorrente a titolo di risarcimento.

In caso di aggiudicazione ad un RTI, dovrà essere presentata la seguente documentazione:

1. cauzione definitiva presentata dall'impresa mandataria a seguito di costituzione del Raggruppamento e intestata a tutte le società componenti il Raggruppamento medesimo;
2. copia autentica dell'atto costitutivo del RTI, con mandato speciale irrevocabile di rappresentanza all'Impresa capogruppo;
3. dichiarazione, firmata dal Legale Rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma, dell'Impresa mandataria che attesti in coerenza con l'offerta presentata, anche in termini percentuali e per tipologia di attività, le prestazioni che verranno fornite dalle singole Imprese raggruppate.

Art. 27 - Documentazione cartacea per stipula contratto

L'operatore economico aggiudicatario, ai fini della stipula del contratto, dovrà inoltre **PRODURRE IN ORIGINALE/FORMATO DIGITALE** il deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 31 del presente Disciplinare di gara.

Qualora il soggetto aggiudicatario sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese o un Consorzio, il medesimo sarà tenuto a trasmettere in formato cartaceo l'atto di costituzione.

Sono a carico della società aggiudicataria tutte le eventuali spese inerenti alla stipula del contratto: bolli, diritti, imposta di registrazione, onorari, copie e quant'altro, ivi comprese eventuali spese notarili.

L'operatore economico aggiudicatario sarà tenuto in sede di stipula del contratto a presentare le polizze previste nel Capitolato Tecnico.

Art. 28 - Stipula del contratto

A seguito del provvedimento di aggiudicazione si procederà alla successiva stipulazione del contratto. Tutte le spese inerenti e consequenziali alla stipulazione del contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice degli Appalti, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

PARTE IV - CAUZIONI E GARANZIE FIDEIUSSORIE

Art. 29 - Cauzione Provvisoria

In sede di busta di qualifica dovrà essere allegata la cauzione provvisoria costituita ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di importo pari al 2% dell'importo a base d'asta, ovvero:

Lotto	Importo totale del lotto	Importo cauzione provvisoria 2%
unico	449.625,00	8.992,50

La garanzia dovrà:

- avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte, eventualmente prorogabile a richiesta della Stazione Appaltante e dovrà essere costituita a favore dell'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro - Via Is Mirrionis 195 – 09122 - Cagliari - Codice fiscale: 92028890926.
- essere corredata da una dichiarazione di impegno, da parte di un Istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle Microimprese, Piccole e Medie Imprese e ai Raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia dell'operatore economico emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il Banco di Sardegna Spa, IBAN IT72L0101504999000070673111;
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da Imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice degli Appalti.

Nel caso in cui la garanzia provvisoria sia pagata nelle modalità indicate al punto b) in sede di gara la presentazione della cauzione avviene secondo la seguente procedura. In sede di seggio di gara, nella seduta pubblica per l'apertura della busta amministrativa, il Presidente del seggio di gara riceverà a mano il corrispettivo o il titolo originale della garanzia che verrà inserito in apposita busta sigillata e controfirmata e verrà custodito in cassaforte presso gli uffici ASPAL del *Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni dei beni mobili e immobili* in via Is Mirrionis n. 195 a Cagliari, fino allo svincolo della cauzione provvisoria così come disciplinato dalla normativa vigente. Tale procedura sarà registrata con la firma di un "verbale di consegna" da parte del Presidente del seggio di gara e del rappresentante legale dell'impresa offerente.

In ogni caso, la garanzia fideiussoria dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice degli Appalti.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice degli Appalti, al solo Consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con D. M. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) riportare l'autentica della sottoscrizione;
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione Appaltante;
- 9) essere corredata dall'impegno del Garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il Garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D. Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D. Lgs. 82/2005).

La cauzione provvisoria e il relativo impegno dovrà essere presentata, nelle modalità indicate nella documentazione di gara:

- in caso di RTI costituito, dall'impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il Raggruppamento;
- in caso di RTI costituendo e di Consorzio ordinario costituendo, da una delle imprese raggruppande/constituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo Raggruppamento/Consorzio;
- in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile, dal Consorzio medesimo.

Il fideiussore dovrà richiamare la natura collettiva della partecipazione alla gara di più imprese, identificandole singolarmente e contestualmente garantendo ogni obbligo derivante dalla partecipazione alla gara delle stesse.

La/e certificazione/i per la riduzione della garanzia provvisoria dovrà/anno essere presentata/e, in caso di R.T.I. costituito o costituendo, da ogni componente dello stesso e da ogni consorziato in caso di Consorzio di cui alla lettera b) e c) del richiamato art. 45, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 nelle modalità previste nella documentazione di gara.

L'importo della cauzione provvisoria e del suo eventuale rinnovo è ridotto:

- del 50% (cinquanta per cento) per le imprese alle quali è stata rilasciata, da Organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della Serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la Certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella precedente, anche nei confronti delle Microimprese, Piccole e Medie Imprese e dei Raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
- del 30% (trenta per cento), anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli Operatori Economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
- del 20% (venti per cento), anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti precedenti, per gli Operatori Economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% (cinquanta per cento) del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del Regolamento(CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
- del 15% (quindici per cento), anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti precedenti, per gli Operatori Economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire delle riduzioni suindicate, l'Operatore Economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta allegando le relative Certificazioni e documentazioni, ovvero allegando idonea dichiarazione resa dal Legale Rappresentante ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 attestante il possesso delle Certificazioni in parola e degli altri requisiti previsti.

Art. 30 - Restituzione cauzione provvisoria ai soggetti non aggiudicatari

La cauzione provvisoria si intende svincolata a seguito di comunicazione da parte dell'ASPAL ai soggetti non aggiudicatari, dall'adozione della Determina di aggiudicazione definitiva.

Art. 31 - Cauzione definitiva

Ai fini della stipula del contratto, una volta effettuate le verifiche sulla documentazione presentata, l'Amministrazione provvederà a richiedere all'aggiudicatario idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, a garanzia degli impegni contrattuali, di importo pari al 10% dell'importo contrattuale, eventualmente incrementata ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

A tale garanzia definitiva, si applicano le riduzioni previste per la garanzia provvisoria.

Tale cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa alle seguenti condizioni:

- sottoscrizione autenticata da notaio;
- essere incondizionata e irrevocabile;
- prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 giorni, anche in caso di opposizione del Soggetto Aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2 del Codice Civile nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice medesimo.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell'ultimo certificato di regolare esecuzione.

L'impresa aggiudicataria è tenuta in qualsiasi momento ad integrare la cauzione qualora questa, durante l'espletamento della fornitura, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali.

Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti i depositi cauzionali.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la decadenza dell'Aggiudicatario nonché l'incameramento della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto.

PARTE V – Disciplinare tecnico di fornitura

Art. 32 - Caratteristiche specifiche dell'appalto

Per quanto attiene alle caratteristiche specifiche dell'appalto si fa rinvio a quanto previsto ed analiticamente disposto nel Capitolato Tecnico.

Art. 33 - Responsabilità e penalità

L'operatore economico aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della perfetta riuscita del servizio.

Qualora l'appaltatore incorra in ritardi o violi qualsiasi altro obbligo stabilito in contratto, l'Agenzia procede tempestivamente alla contestazione dell'addebito per iscritto e, ove occorra e sia ancora possibile, alla costituzione in mora dell'appaltatore assegnando un congruo termine per l'esecuzione della prestazione omessa o irregolare o ritardata.

L'appaltatore può far pervenire le proprie controdeduzioni all'Azienda a mezzo PEC entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione.

Nel caso in cui l'Amministrazione accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall'Aggiudicatario, non procede con l'applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.

Nel caso in cui l'Aggiudicatario non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile a se stesso, l'Amministrazione provvede ad applicare le seguenti penali:

INADEMPIMENTO	MISURA DELLA PENALE
Ritardo o gravi carenze nella realizzazione delle attività di selezione dei partecipanti alla Fase 1 Pre-treatment e/o alla Fase 2 Treatment	0,03 per mille, iva esclusa, dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo o gravi carenze
Ritardo o gravi carenze nella realizzazione delle attività di formazione dei partecipanti alla Fase 1 Pre-treatment	0,03 per mille, iva esclusa, dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo o gravi carenze

Le penali saranno trattenute, a scelta dell'Amministrazione, sulle liquidazioni successive al verificarsi dell'inadempimento o dalla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 come modificato dal D. Lgs 56/2017, salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa dell'inadempienza. L'ammontare della penale non potrà comunque superare il 10% dell'importo contrattuale; in caso di superamento del 10%, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonerano l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 34 - Prezzi

I prezzi offerti sono sempre vincolanti per l'Aggiudicatario e sono da intendersi onnicomprensivi ad esclusione dell'IVA. I prezzi offerti ed aggiudicati e, quindi, i corrispettivi contrattuali sono e devono intendersi onnicomprensivi delle prestazioni specificate nel presente Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico di gara e rispettivi allegati, per servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

I prezzi offerti in sede di gara devono restare fermi ed invariati per tutta la durata della fornitura.

Art. 35 - Modalità di fatturazione e pagamenti

In applicazione dell'art. 25 del D. L. 66/2014 e D. M. 55/2013, dovrà essere emessa esclusivamente fattura elettronica in formato XML che dovrà essere inviata all' ASPAL attraverso il sistema di interscambio.

Il pagamento verrà corrisposto in tranches, secondo le seguenti modalità:

- a) 20% dell'importo di aggiudicazione, successivamente alla sottoscrizione del contratto e ad avvenuta comunicazione dell'avvio delle attività, su richiesta dell'affidatario, previa costituzione da parte dell'Aggiudicatario di un'apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari al 20% dell'importo di aggiudicazione. La fideiussione per l'anticipazione è di importo pari all'anticipazione stessa maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante. L'Aggiudicatario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione del servizio non procede, per ritardi o gravi inadempimenti contrattuali a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione;
- b) 30% dell'importo dell'aggiudicazione, successivamente allo svolgimento della fase di selezione, previa approvazione da parte dell'Amministrazione di relazioni tecniche sulle attività svolte prodotte dall'Aggiudicatario;
- c) 30% dell'importo dell'aggiudicazione, successivamente all'avvio della fase di formazione Pre-treatment, previa approvazione da parte dell'Amministrazione di relazioni tecniche sulle attività svolte prodotte dall'Aggiudicatario;
- d) 20% entro 60 gg dalla conclusione di tutte le attività, previa approvazione di tutta la documentazione necessaria per la rendicontazione e previa verifica della esatta esecuzione della prestazione e regolarità contributiva.

I pagamenti verranno effettuati dietro presentazione delle relative fatture in forma elettronica, corredate da:

- a) relazione dettagliata delle attività svolte per la realizzazione del servizio;
- b) eventuale altra documentazione specifica richiesta dall'Amministrazione;
- c) autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante che per le attività non siano stati ricevuti altri contributi o finanziamenti comunitari.

Ai fini della liquidazione dell'ultima delle tranches, oltre alla documentazione sopra elencata, dovrà essere prodotta altresì una dettagliata relazione finale su tutta l'attività svolta.

Nella comunicazione che verrà trasmessa a seguito dell'affidamento della fornitura, saranno indicati tutti i riferimenti da riportare nella fattura.

La fattura andrà intestata a:

AGENZIA SARDA POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO
via Is Mirrionis 195
09122 Cagliari
P.IVA: 92028890926

La fattura dovrà obbligatoriamente riportare i seguenti dati:

- Il n. del CIG indicato nell'ordinativo di fornitura unitamente al CUP;
- Il codice univoco ufficio: UFVJ58;
- Il nome dell'ufficio: ASPAL;
- Estremi contratto/determina di aggiudicazione a cui la fattura è riferita.

L'assenza di tali indicazioni potrebbe ritardare/impedire l'emissione dell'ordinativo di pagamento senza che all'ASPAL possa essere applicata alcuna penale per il ritardato pagamento. Si comunica, inoltre, che le fatture elettroniche nel campo Iva dovranno riportare l'opzione S "Split payment". I pagamenti verranno effettuati con liquidazione a 30 giorni f.m.d.f., dalla data di protocollo in entrata e in subordine dall'accertamento della regolarità della fornitura (verifica di conformità). Nel caso in cui la fattura sia emessa prima dell'accertamento della regolarità della fornitura, il conteggio dei 30 giorni decorrerà dalla data del

verbale di verifica di regolare esecuzione, in conformità a quanto indicato nel D. Lgs. 192/2012. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa/quantitativa relative ai servizi oggetto della fornitura a favore dell'ASPAL, interrompono i termini di pagamento dei servizi oggetto di contestazione, fino alla soluzione definitiva del problema.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la Ditta potrà sospendere la fornitura oggetto della presente gara.

Qualora la Ditta aggiudicataria si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Agenzia potrà, previa contestazione come sopra esposto, procedere all'applicazione delle penali previste in caso di inadempimento o, infine, alla risoluzione del contratto nei casi più gravi, fermo restando sempre il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

Qualora il soggetto aggiudicatario sia un Raggruppamento o un Consorzio ordinario, i pagamenti spettanti saranno effettuati esclusivamente all'Impresa mandataria o Capogruppo e non distintamente a ciascuna Impresa raggruppata o consorziata, in rapporto alla parte di prestazione.

Art. 36 - Risoluzione del contratto

Il contratto si risolve, con provvedimento motivato e previa comunicazione del provvedimento stesso, nei seguenti casi:

- per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- in caso di non conformità del servizio reso accertata e motivata in fase di esecuzione del contratto.
- qualora il ritardo nell'esecuzione sia tale da rendere la stessa non più di interesse per l'ASPAL;
- per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- applicazioni di penali per un importo superiore al 10% del valore complessivo del contratto;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- cessione dell'operatore economico aggiudicatario, cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento o atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'operatore economico aggiudicatario, di subappalto non autorizzato e di cessione del contratto a terzi;
- violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione opera di diritto quando l'ASPAL, concluso il relativo procedimento, deliberi di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta all'operatore economico aggiudicatario.

Il provvedimento deliberativo di recepimento formale della risoluzione per inadempimento disciplinerà altresì gli effetti della risoluzione sulla liquidazione dei crediti maturati nei confronti dell'ASPAL che, in ogni caso, non potranno essere riconosciuti per prestazioni effettuate dopo la mezzanotte del giorno precedente la notifica della risoluzione del vincolo contrattuale con l'operatore economico appaltatore.

Art. 37 - Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni

Il Soggetto contraente non può opporre, ex art. 1462 del C. C., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente Disciplinare di gara e dal Capitolato Tecnico.

Tutte le riserve che il Soggetto aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'ASPAL e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.

Art. 38 - Osservanza delle Leggi, disposizioni generali e rinvii

L'Appaltatore è soggetto alla rigorosa osservanza, oltre che di quanto prescritto nel presente Disciplinare di gara inclusi gli allegati, nel Capitolato Tecnico e di tutte le Leggi, Decreti e Circolari, anche non

espressamente citati, sia di carattere amministrativo che di carattere tecnologico, ambientale, etc.

A questo proposito si ricorda che l'Appaltatore dovrà procedere alla redazione dell'offerta edotto di tutte le normative di settore vigenti e per questo non potrà richiedere nessun onere aggiuntivo o ristoro all'Amministrazione invocando eventuali omissioni o carenze.

Per quanto non previsto espressamente nel presente Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico, nei relativi allegati e nel Bando di gara, si farà riferimento alle norme generali della legislazione in tema di pubbliche forniture, nonché al Codice Civile.

Art. 39 - Cessione del contratto

Secondo quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il contratto di fornitura non può essere ceduto a terzi a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto nel comma 4 del citato articolo e nell'articolo 106, comma 1, lettera d).

Art. 40 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136 come modificata dal D. L. n. 187/2010 convertito con Legge 217/2010, pertanto successivamente alla comunicazione di affidamento della fornitura, l'operatore economico aggiudicatario dovrà comunicare all'ASPAL, gli estremi identificativi del/i conto/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi.

Unitamente alla comunicazione di affidamento verrà quindi trasmesso il modello relativo a tali informazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, da compilarsi a cura dell'operatore economico aggiudicatario e da restituire all'ASPAL tramite PEC: agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it

Art. 41 - Privacy

Titolare del trattamento

Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (di seguito denominata ASPAL), con sede legale in Cagliari, Via Is Mirrionis 195, Codice Fiscale e P. IVA 92028890926, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dott. Massimo Temussi.

Responsabile per la protezione dei dati è Centro Studi Enti Locali Spa nella persona di Stefano Paoli.

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali e/o identificativi forniti dal partecipante alla gara saranno raccolti e trattati per gestire la partecipazione alle procedure di gara ed i conseguenti atti (ammissione, esclusione, aggiudicazione, stipulazione)

Pertanto, il trattamento:

- è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- è necessario per adempiere ad un obbligo di legge al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- è necessario per motivi di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri.

Modalità di trattamento e conservazione dei dati

Il trattamento dei dati avviene con modalità informatica, telematica e cartacea da parte di ASPAL e SardegnaCAT, società in house della Regione Autonoma della Sardegna, che gestisce il portale delle domande di partecipazione dell'Avviso di gara.

I dati forniti saranno archiviati presso la sede centrale dell'ASPAL e presso SardegnaCAT, e conservati per il periodo necessario al conseguimento degli scopi per i quali gli stessi sono stati raccolti e successivamente trattati.

I dati personali sono conservati per i tempi imposti dalla normativa vigente su server della Regione Autonoma della Sardegna e nell'archivio cartaceo, all'interno dell'Unione Europea.

Comunicazione e diffusione dei dati

I dati potranno essere resi accessibili a dipendenti e collaboratori del Titolare che saranno autorizzati, o a eventuali soggetti la cui facoltà d'accesso ai dati è riconosciuta da disposizione di legge, normativa secondaria, comunitaria per la verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi.

I dati saranno trasmessi anche ad altri soggetti, in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti.

La ditta aggiudicatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dati ai sensi dell'Art. 28 Reg. UE 2016/679.

Obbligatorietà del conferimento dati

Il conferimento dei dati risulta necessario per la partecipazione alla procedura di gara e ai conseguenti atti.

Profilazione e diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

Diritti dell'interessato.

Ai sensi del Capo III del GDPR, in qualsiasi momento l'interessato ha il diritto di:

- Accedere ai Suoi dati personali;
- Richiedere la correzione dei Suoi dati personali;
- Revocare in qualsiasi momento il consenso all'utilizzo e alla divulgazione dei Suoi dati personali;
- Richiedere la cancellazione dei Suoi dati personali;
- Opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano;
- Ottenere la limitazione al trattamento dei Suoi dati personali;
- Proporre reclamo all'autorità di controllo secondo le modalità previste dalla stessa normativa.

Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza.

Modalità per l'esercizio dei diritti.

È possibile in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando una raccomandata a/r all'URP dell'ASPAL c/o via Is Mirrionis, 195 - 09122 Cagliari oppure una PEC all'indirizzo: agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati il Titolare del trattamento dei dati è l'ASPAL con sede legale in Cagliari, Via Is Mirrionis 195, Codice Fiscale e P. IVA 92028890926, legalmente rappresentata dal Direttore Generale dottor Massimo Temussi.

Il Responsabile della Protezione dei dati dell'ASPAL è la società Centro Studi Enti Locali Spa in persona del Dott. Stefano Paoli, al quale viene associata la mail responsabileprotezionedati@aspalsardegna.it nominato con determina del Direttore Generale n. 394 del 12.02.2019.

Art. 42 - Foro competente

Per eventuali controversie, che potranno insorgere tra l'ASPAL e l'aggiudicataria durante o al termine del contratto è competente il Foro di Cagliari. È escluso il ricorso a qualunque forma di Arbitrato. Nelle more di un eventuale giudizio l'operatore economico aggiudicatario non potrà sospendere o interrompere la fornitura; in caso contrario l'ASPAL potrà rivalersi senza alcuna formalità sulla cauzione disponibile ovvero sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione, fatta salva la rivalsa per gli eventuali ulteriori danni subiti.

Allegati

- Allegato 1 Domanda di partecipazione
- Allegato 2 DGUE
- Allegato 3 Dichiarazione di accettazione di tutti i documenti di gara compresi i chiarimenti
- Allegato 4 Dichiarazione sostitutiva approvazione delle clausole onerose
- Allegato 5 Patto di integrità
- Allegato 6 Figure professionali
- Allegato 7 Schema Offerta Economica